



SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
INTERNAZIONALE
D.D. n. 1933 del 1 agosto 2017 - G.U. n. 198 del 25 agosto 2017

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Internazionale

Regolamento interno per l'elezione delle rappresentanze studentesche



Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Indizione delle elezioni.....	3
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo.....	3
Art. 4 – Candidature.....	3
Art. 5 - Identificazione ed espressione del voto.....	4
Art. 6 - Commissione Elettorale.....	4
Art. 7 – Proclamazione del Rappresentante	4
Art. 8 – Incentivazione alla partecipazione.....	5
Art. 9 – Norma finale.....	5



Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento interno in conformità alle disposizioni di legge e dell'articolo 5, comma 4 dello Statuto, disciplina le procedure per l'elezione dei rappresentanti nei vari organi collegiali della "Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Istituto Internazionale".

Art. 2 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni vengono indette dal Direttore, di norma ogni due anni, con apposito decreto in cui è indicata la data delle elezioni.
2. Il mandato del Rappresentante degli studenti è di durata biennale ed è rinnovabile.
3. L'indizione delle elezioni viene comunicata agli studenti tramite pubblicazione sul sito web della SSML, di norma almeno trenta giorni prima.
4. Le votazioni si aprono alle ore 9:00 del primo giorno fissato per le elezioni e terminano alle ore 9:00 del giorno successivo.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio di Corso di Studi spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di Studi in Mediazione Linguistica, in corso o fuori corso, che siano in regola con il pagamento delle tasse.
2. Ogni studente, nelle condizioni di cui sopra, può presentare la propria candidatura.
3. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione del rappresentante.
4. Lo studente eletto in seno al Consiglio di Corso di Studi, parteciperà alle sedute del Consiglio.

Art. 4 – Candidature

1. Ogni studente che intende presentare la propria candidatura deve inviarla in modalità telematica, attraverso l'indirizzo e-mail istituzionale, all'indirizzo segreteria@ssmlinternazionale.it, indicando i dati anagrafici ed il numero di matricola, entro e non oltre quindici giorni antecedenti alla data delle elezioni.



Art. 5 - Identificazione ed espressione del voto

1. L'elettore si reca presso il seggio elettorale allestito presso la Segreteria Amministrativa della SSML ed una volta identificato può esprimere, con voto segreto, la propria preferenza.
2. Non è consentito esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di ripetere o annullare il voto.
3. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.
4. Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di deporre la scheda elettorale nell'urna.

Art. 6 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta con decreto del Direttore ed ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali, agli scrutini, alla proclamazione degli eletti e decidere su eventuali ricorsi.
2. La Commissione Elettorale è formata da almeno tre componenti e precisamente:
 - Un rappresentante dei Docenti, che la presiede;
 - Un rappresentante della personale tecnico-amministrativo;
 - Un rappresentante degli studenti.
3. I ricorsi alla Commissione Elettorale possono essere presentati tramite comunicazione da inviare via mail all'indirizzo ammi@ssmlinternazionale.it entro i 5 giorni successivi alla data delle elezioni, attraverso l'indirizzo e-mail istituzionale.
4. La decisione della Commissione Elettorale su eventuali ricorsi può essere appellata con istanza rivolta al Direttore entro 5 giorni dalla decisione.
5. Il Direttore risolve le controversie, con decisione irrevocabile, entro i successivi 5 giorni.
6. L'elenco degli elettori viene trasmesso alla Commissione Elettorale dalla Segreteria Studenti.

Art. 7 - Proclamazione del Rappresentante

1. La proclamazione del rappresentante eletto viene fatta con decreto del Direttore, su proposta della Commissione di cui all'Art 6.
2. Qualora lo studente eletto e/o in carica perda lo status di studente della SSML o in qualsiasi altro caso di impedimento e/o rinuncia dello stesso, sarà possibile attingere dall'elenco dei non eletti, partendo dal primo, che rimarrà in carica per il restante periodo utile del mandato di riferimento.



3. Nell'ipotesi che le operazioni elettorali non dovessero, per qualsiasi motivo, consentire la costituzione delle rappresentanze studentesche, il Direttore, dandone contezza con adeguato e motivato provvedimento, ed a seguito di consultazioni dirette con gli studenti, può individuare gli studenti disponibili alla carica.

Art. 8 - Incentivazione alla partecipazione

1. Lo studente eletto che partecipa ad almeno l'80% delle sedute del Consiglio di Corso di Studi, nonché alla formazione relativa al sistema di Assicurazione della Qualità della SSML ha la possibilità di vedersi attribuire un punteggio aggiuntivo sul voto conseguito all'esame finale.

Art. 9 - Norma finale

1. Gli eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo le modalità previste all'Art.7, commi 2 e 3.

